

Fondo solidarietà parrocchie-Statuto-Decreto 2002

STATUTO DEL FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ

PER IL CLERO E PER LE PARROCCHIE

DELLA DIOCESI DI BERGAMO

L.V.D. XCIII (2002) pp. 594-599

Decreto

Visti i canoni 115 § 3; 1254; 1274 § 3;

visto il Decreto vescovile del 30 novembre 1983 '*Per la remunerazione del Presbitero*', istitutivo del '*Fondo di solidarietà per il clero*';

visto il Decreto n. 649 bis del 19 marzo 1991 istitutivo del '*Fondo Diocesano di solidarietà per il clero e le Parrocchie della Diocesi di Bergamo*';

vista l'esperienza maturata in questi anni;

sentiti il Collegio dei Consultori e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

al fine di incrementare una maggiore comunione di vita ed economica tra i presbiteri e tra le Parrocchie della nostra Diocesi,

col presente Atto

1. approviamo il nuovo Statuto del '*Fondo Diocesano di solidarietà per il clero e le Parrocchie della Diocesi di Bergamo*' che contestualmente viene promulgato e dichiarato parte integrante del presente decreto;
2. abroghiamo il Titolo III delle disposizioni '*Per la remunerazione del Presbitero*';
3. per l'anno 2003 stabiliamo in € 1 (uno) per abitante il contributo obbligatorio minimo che ogni Parrocchia è tenuta a versare entro il 31 gennaio;
4. stabiliamo che il presente decreto ed il relativo Statuto entrino in vigore dal 1 gennaio 2003.

Bergamo, 1 dicembre 2002, Domenica prima di Avvento.

† Roberto Amadei, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

Statuto

Art. 1 - Natura e sede

§ 1 - È costituita, ai sensi del canone 115 § 3, una Fondazione denominata '*Fondo Diocesano di Solidarietà per il Clero e per le Parrocchie della Diocesi di Bergamo*'.

§ 2 - La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è persona giuridica pubblica ai sensi del can. 116, e ha sede in Bergamo, Piazza Duomo, 5.

Art. 2 - Fini e attività

La Fondazione ha per scopo:

§ 1 - aiutare, ove occorra, i sacerdoti della Diocesi di Bergamo ammalati, inabili, anziani, o in particolari situazioni di necessità, qualora l'assegno di sostentamento dell'I.D.S.C. risultasse inadeguato;

§ 2 - provvedere all'assegnazione di contributi e finanziamenti per la promozione, il sostegno, la sovvenzione delle attività, attrezzature, strutture e esigenze delle Parrocchie della Diocesi di Bergamo.

Art. 3 - Patrimonio della Fondazione

§ 1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di proprietà della Diocesi di Bergamo che la medesima Diocesi ha attribuito al Fondo nel 1991 all'atto di fondazione;

§ 2 - Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, offerte di Enti o persone private.

§ 3 - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi

- con le rendite nette del suo patrimonio, avendo cura di conservarne intatto il valore reale e di amministrarlo secondo i criteri fissati nell'articolo 4;
- con il contributo obbligatorio che ogni Parrocchia della Diocesi verserà al Fondo ogni anno in proporzione degli abitanti, e che sarà aggiornato sulla base del tasso di inflazione annuale, sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano. Le Parrocchie con più di ottomila abitanti verseranno una somma corrispondente a ottomila persone;
- con oblazioni da terzi destinate espressamente alla immediata erogazione secondo le finalità del Fondo stesso.

Art. 4 - Conservazione Patrimonio

§ 1 - Il patrimonio della Fondazione dovrà conservarsi sostanzialmente integro in termini reali.

§ 2 - Dalle assegnazioni per il conseguimento degli scopi statutari verranno dedotte solamente gli accantonamenti necessari per la conservazione, in termini di potere d'acquisto, del fondo di costituzione della Fondazione e dei successivi apporti derivanti da donazione ed elargizioni.

Art. 5 - Distribuzioni rendite

§ 1 - Qualora, soddisfatti gli interventi richiesti, avanzassero nel singolo esercizio rendite patrimoniali, al netto degli accantonamenti per la conservazione del Fondo, tali rendite dovranno essere distribuite nell'esercizio successivo.

§ 2 - Qualora invece, per accertate necessità di soddisfacimento delle esigenze per le quali la Fondazione è stata costituita, risultasse opportuno distribuire le rendite in misura superiore alle disponibilità di esercizio toccando perciò il patrimonio nella sua consistenza reale, tale patrimonio dovrà essere reintegrato nell'esercizio successivo.

Art. 6 - Amministrazione della Fondazione

§ 1 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

§ 2 - Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Vescovo ed è composto di sette membri presbiteri, fra i quali il Presidente nella persona dell'Economo diocesano e il Vice Presidente nella persona del Delegato Vescovile per gli Affari Economici.

I rimanenti membri saranno designati:

- due dal Vescovo;
- due dal Consiglio Presbiterale Diocesano;
- uno dai Vicari Locali.

§ 3 - La durata del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.

§ 4 - Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del Vescovo, formula i criteri della gestione del Fondo, le modalità dell'assegnazione dei fondi; approva i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Vescovo, predisposti annualmente dall'Economo diocesano, verifica il reale e corretto utilizzo dei fondi assegnati.

Art. 7 - Il Presidente

§ 1 - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, predispone entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo, firma gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che riguardano la Fondazione e ne cura il buon andamento amministrativo.

§ 2 - L'Economo Diocesano porta annualmente a conoscenza del bilancio della Fondazione il Consiglio Presbiterale, il CDAE e i Vicari Locali; provvede alla distribuzione dei fondi stessi, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

§ 3 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

§ 4 - Nell'ambito della previsione di esercizio, il Vescovo può sempre concedere, per casi di bisogno, provvidenze a sacerdoti e Parrocchie, comunicandone l'ammontare all'Economo e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Regolamento

La Fondazione si doterà eventualmente di un proprio regolamento, approvato dal Vescovo, su proposta dell'Economo e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Norma conclusiva

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di diritto canonico.

Allegato

La solidarietà tra i presbiteri e tra le Parrocchie

della Diocesi di Bergamo

Il Decreto con il quale il Vescovo, in data 1 dicembre 2002, ha approvato lo Statuto del Fondo di Solidarietà per il clero e per le Parrocchie della nostra Diocesi viene a sostituire due importanti istituzioni già presenti nella nostra comunità diocesana.

La prima era prevista dal decreto del 30 novembre 1983 di mons. Giulio Oggioni, che stabiliva le modalità per determinare la retribuzione dei presbiteri diocesani, le circostanze e il modo per ottenere un aiuto economico straordinario e costituiva un 'Fondo di solidarietà per il clero', al quale ogni Parrocchia era chiamata a contribuire obbligatoriamente ogni anno, in proporzione al numero di abitanti. Tale contributo è stato in vigore sino a quest'anno, ammontando quest'anno a € 0,21.

Nel marzo 1991 lo stesso vescovo mons. G. Oggioni costituiva in persona giuridica pubblica a norma del Diritto canonico, tre Fondazioni, la prima delle quali chiamata 'Fondo di solidarietà per il clero e per le parrocchie della Diocesi di Bergamo', dotandole di un adeguato fondo patrimoniale.

Il nuovo Fondo di Solidarietà non è dunque nulla di nuovo, ma intende anzitutto dare una forma concreta al compito di testimoniare la carità fraterna tra i presbiteri e tra le parrocchie, che si traduce in un nuovo stimolo a quell'impegno di condivisione e comunione, di aiuto reciproco, di sostegno economico per i casi più impellenti, che sempre si presentano sia nella vita dei singoli presbiteri, sia nelle necessità delle comunità parrocchiali piccole e grandi della Diocesi, specialmente per far fronte alle ingenti spese che esse sono costrette ad affrontare per le manutenzioni straordinarie delle strutture parrocchiali o per le nuove strutture pastorali che si rendono necessarie.

La forma del nuovo fondo è stata condivisa, discussa e approvata dopo un ampio confronto nel Collegio dei Consultori, nel Consiglio per gli Affari Economici Diocesano, nell'Assemblea dei Vicari ed infine nei Consigli Presbiterali Vicariali e ne raccoglie i preziosi suggerimenti pervenuti.

Il 'Fondo di Solidarietà' diocesano prevede l'aumento del contributo di € 0,21 per abitante attualmente in vigore secondo il decreto del 1983 di mons. Oggioni, portandolo per l'anno 2003 ad € 1 per abitante e servirà, oltre che per gli aiuti al clero in situazioni di difficoltà, al pagamento degli interessi bancari maturati sui debiti che le parrocchie contraggono con le Banche per finanziare i lavori per le strutture necessarie per l'attività pastorale delle parrocchie.

Perciò alle parrocchie che lo richiederanno verranno rimborsati gli interessi annuali maturati per fidi e mutui bancari autorizzati dall'Ordinario.

In particolare la solidarietà economica tra i presbiteri e tra le parrocchie, per essere più piena, dovrebbe articolarsi secondo tre modalità.

1 Contributo di € 1 per abitante

La prima modalità, obbligatoria per tutte le parrocchie, consiste nel versare alla cassa del Fondo il corrispettivo di € 1 per abitante entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le parrocchie con più di 8.000 abitanti verseranno entro la stessa data la medesima somma delle parrocchie di 8.000 abitanti (cioè € 8.000,00). Naturalmente è lasciata facoltà a ogni parrocchia di dare un contributo maggiore.

Il Fondo sarà perciò costituito annualmente:

- dal contributo delle parrocchie;
- dal reddito del capitale della Fondazione diocesana a ciò istituita.

2 Gemellaggio tra le parrocchie

Una seconda forma di solidarietà da incoraggiare consiste nell'aiutare soprattutto le piccole parrocchie a fare interventi oltremodo onerosi per le loro forze.

Si pensa, ad esempio, alle tante ex case parrocchiali di piccole parrocchie in montagna e che ora sono abbandonate e in stato di degrado e che non possono né essere vendute perché adiacenti alle chiese, né restaurate dalle piccole parrocchie che mancano dei fondi necessari.

Potrebbero farsi carico della ristrutturazione le parrocchie più popolose che solitamente hanno più mezzi ed hanno anche l'esigenza di disporre di locali per ritiri o posti di vacanze per gruppi familiari e piccoli gruppi.

Le parrocchie potranno stipulare tra loro un contratto di comodato per il comune l'utilizzo dei locali ristrutturati.

3 Contributo a fondo perduto tra parrocchie

Infine, una terza forma di solidarietà potrà essere attuata dalle parrocchie che hanno disponibilità economica nonché grande generosità e si sentono di esercitare la carità fraterna tra parrocchie donando somme a fondo perduto direttamente alle parrocchie che sono in grave difficoltà.

È questa la forma più bella e più capace di testimoniare la carità tra le parrocchie anche se la più difficile da praticare perché ogni parrocchia deve far fronte alle proprie esigenze.